

CIRCOLARE N. 3
14 GENNAIO 2012

Le novità della Manovra Monti

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

Il **D.L. 6 dicembre 2011 n. 201**, conosciuto anche come "**manovra Monti**", contiene rilevanti provvedimenti di interesse generale ed in materia di fiscalità.

Nella tavola sinottica che segue sono riepilogate alcune delle principali novità in materia fiscale e di interesse generale del citato D.L. n. 201/2011, come definitivamente convertito in legge, con l'indicazione dell'entrata in vigore dei provvedimenti e il termine entro cui dovrà essere emanato l'eventuale provvedimento o decreto attuativo.

| AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE ED ALLE PERSONE FISICHE | |
|--|---------------|
| ACE – Aiuto alla Crescita Economica | |
| <p>A decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, viene introdotta, un'agevolazione per le imprese consistente nella deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale di eventuali incrementi del Patrimonio netto.</p> <p>L'agevolazione si rende applicabile ai soggetti Ires, esercenti attività commerciali residenti, di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 e, per quanto riguarda quelli non residenti, alle loro stabili organizzazioni italiane.</p> <p>L'agevolazione si rende applicabile anche ai redditi di impresa delle persone fisiche e società di persone in contabilità ordinaria, previa emanazione di un D.M. che dovrà disciplinare l'agevolazione nel suo complesso.</p> <p>Limitatamente al primo anno di applicazione il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso è quello risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, decurtato dell'utile conseguito.</p> <p>Ai fini del calcolo del patrimonio di riferimento, rilevano quali variazioni in aumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i conferimenti in denaro a decorrere dalla data di versamento; - gli utili accantonati a riserva, con esclusione di quelle indisponibili, a decorrere dalla data di formazione delle stesse. <p>Rilevano quali variazioni in diminuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le riduzioni di Patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; - gli acquisti di partecipazioni in società controllate; - gli acquisti di aziende e rami di aziende. <p>Le variazioni in diminuzione rilevano a decorrere dall'inizio dell'esercizio in cui si manifestano. Limitatamente alle aziende e società di nuova costituzione, rileva tutto il patrimonio conferito.</p> <p>Ai fini della quota di rendita nozionale del capitale proprio per i primi 3 anni di applicazione l'aliquota da applicare è pari al 3%, mentre, a decorrere dal quarto periodo di imposta, verrà determinata con un D.M. da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.</p> <p>Nel caso in cui il reddito complessivo netto di un esercizio, dovesse essere inferiore al rendimento nozionale, l'eccedenza di questo è deducibile nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.</p> <p><i>Le disposizioni di attuazione sono emanate con decreto del Ministero dell'Economia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</i></p> | Art. 1 |
| Deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro | |
| <p>È ammesso in deduzione ai fini Ires e Irpef un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti. La disposizione si applica a decorrere dal 2012.</p> <p>Viene, quindi, abrogata quella parte dell'art. 6 comma 1 del D.L. n. 185/2008 che prevedeva la deducibilità di una quota pari al 10% dell'Irap, ai fini Ires ed Irpef, sul costo del lavoro dipendente e assimilato, restando applicabile solo alla</p> | Art. 2 |

| | |
|---|---------------|
| <p>quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, vengono incrementate le deduzioni Irap fisse per lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni, che passano da € 4.600 a un importo di € 10.600, ulteriormente elevate a € 15.200 (rispetto agli attuali € 9.200) per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> | |
| DTA – trasformazione delle imposte differite attive | |
| <p>Modifiche all'art. 2 del D.L. n. 225/2010.</p> <p>Viene ampliata e modificata la possibilità di trasformare le imposte differite attive in crediti di imposta. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la quota di imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di esercizio e derivante dalla deduzione dei componenti negativi relativi all'avviamento e alle attività immateriali sono interamente trasformabili in credito di imposta a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita. La perdita rilevata è computata in diminuzione del reddito degli esercizi successivi nel limite della differenza tra la perdita stessa e l'ammontare dei componenti negativi che hanno originato le imposte anticipate trasformate in crediti; - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 non sono deducibili i componenti negativi che hanno originato le imposte anticipate trasformate in crediti. <p>Viene ampliato l'ambito di applicazione estendendolo ai bilanci di liquidazione delle società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi di impresa, in amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>Se dal bilancio finale di liquidazione risulta un Patrimonio netto attivo, l'intero ammontare delle imposte anticipate viene trasformato in credito di imposta. Resta inteso che alle operazioni di liquidazione volontaria si applica la normativa antielusiva. Infine è previsto che oltre che in compensazione il credito di imposta risultante dalla trasformazione può essere oggetto di cessione infragruppo al valore nominale secondo quanto disposto dall'art. 43-ter DPR n. 602/1973.</p> <p>L'eventuale credito che dovesse residuare può essere chiesto a rimborso.</p> | Art. 9 |
| Detrazione del 36% a regime e 55% | |
| <p><u>Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, commi 1-9</u></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2012, viene introdotto un nuovo articolo, il 16-<i>bis</i>, al Tuir rubricato "<i>Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</i>". Questo provvedimento permette così di rendere "a regime" un'agevolazione che esiste da molto tempo, ma che, di volta in volta, era stata prorogata.</p> <p>Dall'imposta lorda si detrae il 36% su una base di computo massima di € 48.000 per periodo d'imposta e unità immobiliare sia per le spese di recupero che di riqualificazione.</p> <p>L'articolo, al comma 1, nelle lettere da a) a l), elenca i lavori che possono usufruire dell'agevolazione: interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro o di risanamento, nonché di ristrutturazione edilizia, effettuati su parti comuni di un edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali; relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto; finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e, in ogni caso, per interventi che favoriscano la mobilità interna ed esterna alla abitazione; misure antisismiche; opere volte ad evitare gli infortuni domestici.</p> <p>L'attuale decreto permette la detraibilità delle spese sostenute per la ricostruzione e il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi anche nel caso in cui lo stato di emergenza sia stato dichiarato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Permette altresì la detrazione delle spese sostenute per la bonifica da amianto.</p> <p>Il comma 2 estende l'agevolazione anche alle spese sostenute per la</p> | Art. 4 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>progettazione e per le prestazioni professionali legate all'intervento. Per quanto riguarda gli interventi su interi fabbricati, eseguiti da imprese o cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva assegnazione o alienazione, spetta al successivo acquirente o assegnatario una detrazione pari al 25% del prezzo pagato per l'immobile. Se gli interventi sono eseguiti su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, o dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. La detrazione è ripartita sempre in dieci quote annuali di pari importo nell'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi, e viene soppressa la rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni. Il nuovo articolo disciplina anche il caso del decesso dell'avente diritto, stabilendo che la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero all'erede, solo nel caso in cui questi abbia conservato la detenzione materiale e diretta del bene.</p> <p><u>Detrazione per interventi di riqualificazione energetica edifici, comma 10</u> Viene prorogata per tutto il 2012 la detrazione del 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico con le stesse modalità del 2011 con l'estensione della detrazione alle spese per gli interventi di sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Per effetto dell'art. 4 comma 4, l'attuale regime di detrazione del 55% è prorogato a tutto il 31 dicembre 2012, conseguentemente è a decorrere dal 1° gennaio del 2013 questa agevolazione è assorbita nella previsione dell'art. 16-<i>bis</i> del Tuir. A decorrere dalla medesima data, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico, le stesse possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, a condizione che venga acquisita idonea documentazione che comprovi il conseguimento del risparmio energetico. Come conseguenza della disciplina delle detrazioni di cui all'art. 16-<i>bis</i> nell'ambito delle previsioni generali dei soggetti Irpef, si ha che la predetta detrazione non potrà a decorrere dal 1° gennaio 2013, più essere fruita dai soggetti Ires.</p> | |
| Regime premiale per favorire la trasparenza | |
| <p><u>A decorrere dal 1° gennaio 2013</u>, artisti, professionisti, imprese individuali e società di persone ed equiparate, potranno beneficiare di alcune agevolazioni. L'accesso a tali agevolazioni è condizionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'invio telematico all'Amministrazione Finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fattura <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'accensione di un c/c dedicato ai movimenti dell'attività esercitata. <p>Queste agevolazioni che in concreto saranno da definire con un provvedimento che ne stabilirà anche le relative decorrenze, potranno consistere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione automatica a cura dell'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche, dei modelli di versamento e di dichiarazione Iva; - predisposizione automatica sempre da parte dell'Agenzia delle Entrate dei modelli 770 semplificato, CUD e di versamento periodico delle ritenute; - soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; - anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, abolizione dell'obbligo del visto di conformità per le compensazioni superiori ad €15.000 ed esonero dalla presentazione delle garanzie per i rimborsi Iva. <p>In particolare sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i contribuenti non soggetti agli studi di settore l'esclusione dagli accertamenti induttivi di cui all'art. 39 DPR n. 600/1973 e art. 54 DPR n. | <p>Art. 10 commi 1 - 8</p> |

| | |
|---|--|
| <p>633/1972;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione a 3 anni del termine di decadenza per gli accertamenti, ai fini Irpef ed Iva. La norma non è applicabile in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia d'ufficio per i reati di natura penale prevista dal D.Lgs. n. 74/2000. <p>In più, per coloro che adottano il regime in contabilità semplificata, in aggiunta a queste agevolazioni, sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinazione del reddito Irpef in base al principio di cassa e predisposizione automatica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni Irpef ed Irap; - esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dal registro dei beni ammortizzabili; - esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dell'acconto Iva. <p>Tale regime agevolato opera solo previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione di tale regime. Conseguentemente chi volesse aderire al regime già a decorrere dal 1° gennaio 2013, dovrà esprimere la propria opzione della prossima dichiarazione Unico 2012. A seguito del mancato rispetto degli obblighi previsti per accedere al regime premiale, e di quelli previsti in tema di antiriciclaggio, i contribuenti perdono il diritto alle agevolazioni previste e sono soggetti ad una sanzione amministrativa da € 1.500 ad € 4.000. In caso di invio dei dati richiesti entro 90 giorni, ferma restando la sanzione amministrativa, i contribuenti non decadono dal beneficio e possono accedere al ravvedimento operoso.</p> | |
|---|--|

ACCERTAMENTO E CONTRASTO ALL'EVASIONE

Studi di settore

I contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultati dall'applicazione degli studi stessi e che:

- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base dei dati comunicati risultino altresì coerenti;

a decorrere dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2011 potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:

- la preclusione all'accertamento induttivo;
- la riduzione a tre anni dei termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva salvo che le violazioni comportino l'obbligo di denuncia d'ufficio per i reati di natura penale prevista dal D.Lgs. n. 74/2000;
- l'assoggettamento ad accertamento sintetico solo se il reddito risultante eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

Di riflesso e con effetto a decorrere dal periodo di imposta 2011 vengono abrogati il comma 4-*bis* dell'art. 10 (che stabiliva l'inammissibilità degli accertamenti effettuati sulla base di presunzioni semplici per i soggetti congrui e coerenti) e l'art. 10-*ter* della L. n. 146/1998 (che poneva dei limiti ad ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore).

**Art. 10
commi 9 - 13**

Nuova sanzione penale

E' sanzionato penalmente chi durante un'attività di accertamento ex artt. 32 e 33 del DPR n. 600/1973, o artt. 51 e 52 del DPR n. 633/1972, a seguito delle richieste effettuate dagli accertatori, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisce dati o notizie non rispondenti vero.

La sanzione nel caso di dati e notizie non rispondenti al vero si applica solo se, a seguito delle richieste del fisco, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000.

**Art. 11
comma 1**

Obbligo di comunicazione sulle movimentazioni dei conti correnti bancari

A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti nonché l'importo delle operazioni, come disciplinati dall'art. 7 comma 6 del DPR n.

**Art. 11
commi 2 - 4 bis**

| | |
|---|--|
| <p>605/1973, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ad €1.500, e ogni altra informazione relativa a questi rapporti, necessaria ai fini dei controlli fiscali.</p> <p><i>Le modalità di comunicazione saranno stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori finanziari e con il Garante per la protezione dei dati personali.</i></p> <p>Le informazioni potranno essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo individuati in apposite liste selettive.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate dovrà quindi trasmettere annualmente al Parlamento una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione.</p> | |
| Ulteriori norme per il contrasto dell'evasione | |
| <p>Viene <u>abrogata</u> la disposizione contenuta nel D.L. n. 138/2011 all'art. 2 comma 36-<i>undecies</i>, che permetteva all'Agenzia delle Entrate di procedere all'elaborazione di specifiche <u>liste selettive</u> di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni effettuate con gli operatori finanziari.</p> <p><u>L'Inps</u> è tenuta a fornire all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati di coloro che sono destinatari di prestazioni socio-assistenziali ai fini dell'effettuazione dei controlli sui redditi.</p> <p>Viene eliminata la regola stabilita dal D.L. n. 70/2011 (art. 7) che impediva l'esecuzione di più di un accesso nell'arco di un semestre e viene eliminata la sanzione disciplinare in caso di violazioni da parte dei verificatori.</p> | Art. 11 commi 5 - 7 |
| Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti e contrasto all'uso del contante | |
| <p>Dal <u>6 dicembre</u> è stato ridotto da € 2.500 a € 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.</p> <p>È fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore ad € 1.000 di adeguamento a tale nuovo limite o, in alternativa, di estinzione entro il 31 marzo 2012. <u>Le infrazioni commesse fino al 31 gennaio 2012 non comportano l'applicazione delle sanzioni previste.</u></p> <p>Limitatamente alle violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.</p> <p>Le comunicazioni sulle infrazioni alle norme sul contante, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, devono essere effettuate, sempre entro 30 giorni, anche all'Agenzia delle Entrate con modalità definite con provvedimento direttoriale.</p> <p><u>Pagamenti telematici delle Pubbliche Amministrazioni</u></p> <p>Viene introdotto il comma 4-<i>ter</i> all'art. 2 del D.L. n. 138/2011: al fine di contrastare l'utilizzo di denaro contante è previsto che, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, prorogabili con decreto del Presidente del CdM, i pagamenti delle spese da parte delle P.A. centrali e locali debbano essere fatti esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici quali, in via ordinaria, i c/c bancari o postali dei beneficiari o con le modalità prescelte dal creditore. Le pensioni, gli stipendi e ogni altro pagamento, di importo superiore a 1.000 euro, corrisposto in via continuativa a prestatori d'opera da parte della P.A. non possono più essere effettuati con l'utilizzo di denaro contante.</p> <p><i>A tali fini il Ministero delle Finanze e Abi definiranno una convenzione relativa alle caratteristiche di un c/c di base, individuando le fasce per le quali il c/c è gratuito ed esente dall'imposta di bollo.</i></p> | <p style="text-align: center;">Art. 12 commi 1, 1-bis e 11</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 commi 2 - 10</p> |

| FISCALITA' LOCALE | |
|--|--|
| IMU – Imposta Municipale Unica | |
| <p>A decorrere dal 2012, viene introdotta, a livello sperimentale, l'imposta municipale propria (Imp), applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; dal 2015 entrerà a regime, diventando la vera e propria Imposta municipale unica (Imu).</p> <p><u>Presupposto</u>: il presupposto dell'imposizione è il possesso di immobili, così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle indicate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.</p> <p><u>Base imponibile</u>: la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore catastale ai fini Ici (D.Lgs. n.504/92) e con rivalutazioni indicate di seguito.</p> <p><u>Valore dei fabbricati</u>: il valore dei fabbricati è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 5%, i seguenti moltiplicatori:</p> <p>a. 160 abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;</p> <p>b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;</p> <p>c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;</p> <p>d. 80 uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;</p> <p>e. 60 immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;</p> <p>f. 55 negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.</p> <p><u>Valore dei terreni</u>: il valore dei terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.</p> <p><u>Le aliquote</u>: l'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,3 %.</p> <p>L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,2%.</p> <p>L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è ridotta allo 0,2%, e può essere ridotta dai Comuni fino a 0,1%.</p> <p>L'aliquota può essere poi ridotta dai Comuni fino allo 0,4% sull'immobile strumentale d'impresa, ovvero nei casi di immobili posseduti da soggetti passivi Ires, ovvero nel caso di immobili locati.</p> <p><u>Detrazioni</u>: dall'imposta dovuta per l'abitazione principale possono essere detratte 200 euro. Se l'abitazione è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione va ripartita tra gli stessi in base all'effettiva destinazione dell'immobile. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400, al netto della detrazione di base.</p> <p>Per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, la detrazione di € 200 può essere elevata dal Comune fino a concorrenza dell'imposta dovuta.</p> <p><u>Spettanza dell'imposta</u>: il gettito dell'imposta dovuta in funzione dell'aliquota di base è attribuito al 50% allo Stato, conseguentemente l'imposta applicata con aliquote diverse è integralmente di spettanza dell'ente locale.</p> | <p>Art. 13 commi 1 - 13</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Alla quota statale non si applicano le detrazioni fissate <i>ex lege</i> e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni.</p> <p>Accertamento: le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune.</p> <p>Modalità di versamento: il primo versamento dovrà avvenire entro il 18 giugno 2012 (poiché il 16 cade di sabato) tramite modello F24, con le modalità che saranno disposte dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Sanzioni: alle sanzioni irrogate per le violazioni in tema di Imu è applicabile l'istituto della definizione agevolata che consente il pagamento di un importo ridotto ad un terzo della sanzione.</p> | |
|--|--|

TASSA SUL LUSSO

Bollo auto

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica istituita con il D.L. n. 98/2011 viene inasprita ed è pari a € 20 ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw.

Per effetto di quanto previsto dal comma 15-ter l'imposta si riduce, in funzione della data di costruzione rispettivamente:

- al 60% decorsi 5 anni,
- al 30% decorsi 10 anni,
- al 15% decorsi 15 anni

per non essere più dovuta passati 20 anni.

**Art. 16
commi 1 e 15-
ter**

REDDITO DI IMPRESA

Riallineamento partecipazioni derivanti da operazioni straordinarie

La possibilità di procedere al riallineamento dei valori fiscali e civilistici ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 185/2009 - introdotta dall'art. 23 del D.L. n. 98/2011 - mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, relativamente ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, **viene estesa** alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31/12/2011. L'imposta sostitutiva per il riallineamento è dovuta in 3 rate di pari importo da versare:

- la prima entro il versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta 2012;
- la seconda e la terza entro il termine di versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2014.

I termini così individuati valgono anche per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011 su ogni rata sono dovuti gli interessi al saggio legale.

Gli effetti del riallineamento decorreranno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Art. 20

VARIE

Imposta straordinaria sulle attività scudate

A decorrere dall'anno 2011 è dovuta un'imposta di bollo speciale annuale straordinaria sulle attività finanziarie ancora segretate che sono state oggetto di emersione, ai sensi del D.L. n. 78/2009 e del D.L. n. 350/2001. La misura base dell'imposta, che è 0,4% elevata all'1% per il 2012 e all'1,35% per il 2013, viene trattenuta dagli intermediari abilitati o, in alternativa, versata a cura degli stessi dietro costituzione di provvista del contribuente. L'imposta, determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo dovuta sugli strumenti e i prodotti finanziari, deve essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno. L'imposta è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che alla data del 6 dicembre sono state in tutto o

**Art. 19
commi 6 - 11**

| | |
|--|---|
| <p>in parte prelevate dal rapporto di deposito amministrazione o gestione, ovvero comunque dismesse, nella misura <i>una tantum</i> dell'1%.</p> <p>L'omesso versamento viene sanzionato con un importo pari all'imposta non versata.</p> <p><i>Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale.</i></p> | |
| Bollo su estratti conto, titoli, strumenti e prodotti finanziari | |
| <p>È dovuta un'imposta di bollo sugli estratti conto secondo una misura annua di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persona fisica: € 34,20; - altri soggetti: € 100. <p>In caso di persona fisica l'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo è complessivamente non superiore a € 5.000.</p> <p>L'imposta dovuta sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito, con esclusione dei fondi pensione e di quelli sanitari, non è più dovuta in misura fissa, ma in misura proporzionale per un importo annuo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,1% per l'anno 2012 - 0,15% dal 2013. <p>Viene abrogata l'addizionale sull'imposta di bollo di cui all'art. 11 D.L. n. 691/1994.</p> | Art. 19 commi 1 - 5 e 24 |
| Imposta sugli immobili detenuti all'estero | |
| <p><u>A decorrere dall'anno di imposta 2011</u> è dovuta da parte di persone fisiche residenti un'imposta sul valore degli immobili ubicati all'estero e a qualsiasi uso destinati. L'imposta, stabilita in misura pari allo 0,76% del valore risultante nell'atto di acquisto o in mancanza di quello di mercato, è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno in cui il medesimo si è protratto. A tal fine il mese si computa per intero quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta pari a quanto eventualmente versato nello Stato di ubicazione dell'immobile a titolo di imposta patrimoniale.</p> <p><i>Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale, fermo restando che l'imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.</i></p> | Art. 19 commi 13 - 17 e 23 |
| Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero | |
| <p><u>A decorrere dall'anno di imposta 2011</u> è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia. L'imposta è pari, per gli anni 2011 e 2012 allo 0,1% e a decorrere dall'anno 2013 allo 0,15% del valore di mercato delle suddette attività, rilevato al termine di ogni anno solare ed, in mancanza, secondo il valore nominale di rimborso. Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'eventuale credito scaturente da imposte patrimoniali versate nello Stato di detenzione.</p> <p><i>Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale, fermo restando che l'imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.</i></p> | Art. 19 commi 18 - 23 |
| Canone Rai | |
| <p>Nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese e delle società dovrà essere indicato il numero di abbonamento speciale alla radio o televisione e ogni altro elemento eventualmente indicato con il provvedimento di approvazione del modello dichiarativo.</p> | Art. 17 |
| Clausola di salvaguardia – aumento aliquota IVA | |
| <p>In parziale modifica a quanto stabilito con la Manovra correttiva di cui al D.L. n. 98/2011, in caso di mancata entrata in vigore entro il 30 settembre 2012 della riforma fiscale consistente nella razionalizzazione del regime di esenzioni, esclusioni e favori fiscali che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, è previsto a decorrere dal 1 ottobre 2012 l'incremento delle aliquote Iva del 10% e del 21% di due punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente aumentate di 0,5%.</p> | Art. 18 |

| Interessi e commissioni sugli sconfinamenti bancari | |
|---|---------------------------------|
| <p>Per effetto dell'introduzione dell'art. 117-<i>bis</i> al D.Lgs. n. 385/1993 è previsto che i contratti di apertura credito possono prevedere, a carico del cliente, solamente una commissione onnicomprensiva, non superiore allo 0,5% trimestrale e determinato in funzione della somma messa a disposizione e della durata dell'affidamento. Inoltre, è previsto che possa essere determinato un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.</p> <p>In caso di sconfinamento per assenza di affidamento o superamento del limite di fido è applicabile una commissione di istruttoria veloce in misura fissa, espressa in valore assoluto e un tasso di interesse debitore sullo sconfinamento.</p> <p>È prevista la nullità relativa <i>ex lege</i> delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dai precedenti commi: tale nullità non si estende al contratto.</p> | Art. 6 bis |
| LAVORO E PREVIDENZA | |
| Aumento contributivo lavoratori autonomi | |
| A decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità è fatto secondo il sistema contributivo. | Art. 24 comma 2 |
| Con effetto dall'1 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS saranno incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. | Art. 24 comma 22 |
| Casse professionali | |
| Le casse professionali (tra cui la cassa per gli avvocati, per i dottori commercialisti, per i ragionieri, ENASARCO, per i notai, ENPAM, ecc.) hanno l'obbligo, <u>entro il 31 giugno 2012</u> , di adottare misure per assicurare l'equilibrio del saldo previdenziale; in caso contrario scatterà per tutti gli iscritti il contributivo pro-rata ed inoltre limitatamente al biennio 2012-2013 un contributo di solidarietà dell'1%, a carico dei pensionati. | Art. 24 comma 24 |
| Tassazione separata del TFR | |
| Le indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché, in ogni caso i compensi e le indennità percepiti dagli amministratori delle società di capitali, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, non sono ammesse a tassazione separata per l'importo complessivamente eccedente un milione di euro. Tale eccedenza concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie. | Art. 24 comma 31 |
| Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati | |
| Viene modificato l'art. 18 comma 22- <i>bis</i> D.L. n. 98/2011, introducendo un ulteriore scaglione relativo ai trattamenti pensionistici. In conseguenza, fermo restando l'assoggettamento al contributo di perequazione pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000, e pari al 10% per quelli da 150.000 a 200.000, viene previsto un contributo pari al 15% per la parte che eccede i 200.000. | Art. 24 comma 31 bis |